



ISTITUTO COMPRENSIVO N. 4 CHIETI

Via Campobasso, 10 - 66100 CHIETI - tel. Segreteria : 0871 560525 - - fax: 0871565781

codice fiscale: 93048780691 - codice meccanografico: CHIC83700A

Indirizzo di posta elettronica ordinaria: chic83700a@istruzione.it

Indirizzo di posta elettronica certificata: chic83700a@pec.istruzione.it

Prot.n. 7701 /A32

Chieti, 15 settembre 2015

Ai sigg. genitori degli alunni

Scuola Secondaria di Primo Grado

Sedi

All'albo

Oggetto: Assenze degli alunni – validità dell'anno scolastico

Si porta a conoscenza delle SSLL che il Decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 2009 n. 122 (*Regolamento di coordinamento delle norme per la valutazione degli alunni*) prevede che per la validità dell'anno scolastico per la scuola secondaria di primo e secondo grado è richiesta la frequenza di **almeno tre quarti** dell'orario annuale personalizzato.

Poiché il monte ore annuale complessivo della scuola secondaria di primo grado è pari a **990 ore** (30 ore settimanali per 33 settimane), ne deriva che per poter essere valutato al termine dell'anno scolastico un alunno deve **aver frequentato per almeno 743 ore**. Il **numero massimo di ore di assenza** consentite è pertanto pari a **247**.

Si ritiene opportuno evidenziare come il calcolo delle assenze viene eseguito sulla base delle ore e non dei giorni: ciò implica che **vengono conteggiate anche le ore di assenza dovute a ingressi posticipati e ad uscite anticipate**.

Si sottolinea come assenze ripetute non dovute a motivi gravi danneggino comunque in maniera significativa il processo di apprendimento e di maturazione dell'alunno.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Ettore D'ORAZIO

*(Firma autografa sostituita a mezzo stampa,
ai sensi dell'art.3 comma 2 del D.Lgs.n.39/1993)*